

TRIBUNALE DEL LAVORO DI PATTI

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C

La Prof.ssa Nani Roberta, nata a Sant'Agata di Militello il 25.05.1996, residente in Sant'Agata di Militello (ME) in Via Medici n.130, C.F. NNARRT96E65I199P; rappresentata e difesa dall'avv. Luca Agostino Ninone, codice fiscale GSTLCU75M14L219P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sant'Agata di Militello (ME) alla via Cappuccinelli n.02, come da procura rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0941/723120 o al seguente indirizzo di PEC: avv.lucaninone@pec.giuffre.it;

Contro

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a; domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

A.T. Messina – Ufficio VIII – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina Via San Paolo 361; 98122 Messina ME uspme@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

FATTO

1. La ricorrente è docente inserita nella seconda fascia, elenchi aggiuntivi, della GPS della provincia di Messina – classe di concorso A022- (Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado)-, - **punti 49- posizione 227 (DOC-1)**.
2. Anche per l'anno scolastico 2022/2023 il Ministero ha dettato un sistema informatizzato e digitale per l'assegnazione delle classiche supplenze annuali.
3. In data 11.08.2022 la Prof.ssa Nani ha presentato, mediante l'applicazione POLIS – ISTANZE ON LINE, domanda di partecipazione



(DOC-2) alla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze docenti per l'a.s. 2022/2023, indicando le preferenze di sedi per la specifica classe di concorso A022 espresse con seguenti codici scuola: MEMM87901T; MEMM885015; MEMM826019; MEMM877016; MEMM830011; MEMM834018; MECT70200L; MEMM856015; MEMM83901B; MEMM84401V; MEMM87901T; MEMM885015; MECT70100R; MEMM826019; MEMM877016; MEMM830011; MEMM834018; MECT70200L; MEMM856015; MEMM83901B; MEMM84401V; MEMM848016; MEMM89101C; MEMM84701A; DISTRETTO 031; MEMM8AB01B; MEMM8AA01G; MEMM88301D; MEMM89601G; MEMM87301V; MEMM82501D; MEMM827015; MEMM899013; MEMM898017; MEMM84601E; DISTRETTO 032; MEMM848016; MEMM89101C; MEMM84701A; DISTRETTO 031; MEMM8AB01B; MEMM8AA01G; MEMM88301D; MEMM89601G; MEMM87301V; MEMM82501D; MEMM827015; MEMM899013; MEMM898017; MEMM84601E; MEMM89401X; e la tipologia contrattuale preferita (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzoni orari).

4. Il 27.09.2022 l'A.T. Messina ha pubblicato il bollettino contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata (II° turno di nomine definitive, decreto del 27.09.2022 e spezzoni associati, **DOC-3**).
5. La ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza.
6. Successivamente, in data 05.10.2022, l'A.T. Messina ha pubblicato ulteriori elenchi di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e la sede assegnata (**III° turno**) (**DOC-4**).
7. Successivamente, in data 25.10.2022, l'A.T. Messina ha pubblicato ulteriori elenchi di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e la sede assegnata (IV° turno) (**DOC-5**).
8. La ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza neppure in esito al terzo e quarto turno di operazioni, nonostante alcune delle supplenze, su istituzioni scolastiche



rientranti nei Comuni prescelti nella domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente, siano state assegnate a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente.

Trattasi in particolare della seguente sede:

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO codice scuola MEMM84401V SEC. I GRADO GIOIOSA M. CENTRO fino al termine delle attività didattiche cattedra interna tipo posto normale (IV° turno).

(assegnata a tale docente Spampinato Roberta Anna con punteggio 47 di seconda fascia delle graduatorie GPS posizione 242 -vedi pag.1 di 17 del DOC.-5)

9. Avverso gli esiti del IV° turno di operazioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività, la ricorrente in data 21.12.2022, ha proposto ricorso-reclamo, (**DOC-6**), riscontrato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina (**DOC-7**).

Preliminarmente in diritto

- A. L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (**DOC-8**).
- B. In base alla predetta O.M., le graduatorie provinciali sono suddivise in prima e seconda fascia, in base al possesso o meno dello specifico titolo di abilitazione.
- C. Ai sensi dell'**art. 3 co. 9** dell'O.M. 112/2022, in particolare, le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
 - b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per



la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

D. L'art. 2 comma 4 e seguenti della predetta O.M. 112/2022 **elenca le tipologie di contratto a tempo determinato**, la cui stipula è subordinata alla conclusione delle operazioni di immissioni in ruolo (ed anche, per quanto concerne specificatamente il corrente anno scolastico, alla conclusione della procedura straordinaria prevista per l'a.s. 2022/2023 dall'**art. 5 ter D.L. 228/2021 (proroga art. 59 c. 4 D.L. 73/2021)**).

vale a dire:

a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche**



per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) **supplenze temporanee per ogni altra necessità** diversa dai casi precedenti.

E. I commi successivi del medesimo art. 2 O.M. 112/2022 stabiliscono che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11".

F. **Con circolare prot. n. 0028597/2022 del 29.07.2022 (DOC-9) il Ministero dell'Istruzione ha dettato le istruzioni operative per l'attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico in corso 2022/2023.**

È stato dettato in circolare: "L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente".

Alla luce di quanto sopra, le "regole" di svolgimento delle operazioni di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee per l'a.s. 2022/2023 sono semplici e chiare.



1. I docenti interessati, inseriti nella GPS di I^ e II^ fascia, dovevano presentare domanda di partecipazione attraverso la piattaforma "POLIS – ISTANZA ON LINE" - entro il termine perentorio del 21 agosto 2022.
2. Nella domanda occorreva espressamente esprimere le proprie preferenze. La preferenza poteva essere analitica (indicando le istituzioni scolastiche prescelte) ovvero sintetica (indicando il Comune in cui si intendeva esprimere disponibilità per tutte le istituzioni scolastiche site sul territorio comunale). Le sedi non espresse si intendevano rinunciate.
3. Qualora il docente risultasse destinatario di una sede indicata in domanda, l'assegnazione della sede (mediante la pubblicazione del bollettino con l'indicazione del docente individuato e della sede assegnata) comporta automaticamente l'accettazione dell'incarico.
4. Le preferenze non espresse (le sedi non espresse) si consideravano rinunciate.
5. La rinuncia all'incarico conferito comporta l'esclusione del docente dalle ulteriori operazioni di assegnazione di supplenze e preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
6. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.

Orbene, nell'espletamento delle operazioni svolte in data **25.10.2022**, l'Ambito Territoriale di Messina ha violato le superiori regole e, relativamente ai posti comuni della scuola secondaria di II° grado, ha assegnato le supplenze temporanee (fino alla cessazione delle lezioni) senza tener conto del punteggio attribuito e della posizione occupata dai docenti partecipanti.

Ed invero, sulla scorta di quanto riscontrato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, la Prof.ssa Nani, è stata esclusa dai turni di nomina successivi al bollettino del 05.10.2022 (III° turno di nomine), per la seguente



motivazione che si riporta integralmente: “ Ai sensi dell'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022, costituisce rinuncia la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato rinunciatario in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Il comma 10 del predetto articolo, inoltre, dispone che le disponibilità successive che si determinano sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati senza riserva di legge trattati dalla procedura. Nel caso di specie, la S.V. è risultata rinunciataria in ordine alla classe di concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado) al terzo turno di nomine, non avendo indicato nella domanda presentata sul portale INS (m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8746866.13-08-2022.) sedi disponibili, assegnate conseguentemente a candidati aventi punteggio inferiore. Ciò ha precluso la partecipazione ai turni di nomine successivi al terzo, in ossequio alla normativa vigente, relativamente alla classe di concorso suddetta”

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta evidente che, l'Ente *de quo*, sia incorso in un palese errore di individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, atteso che, **la docente Nanì NON è da considerare rinunciataria in ordine alla classe di concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado) al terzo turno di nomine, in quanto, nella domanda presentata sul portale non ha indicato sedi disponibili.**

La docente Nanì aveva diritto a concorrere e partecipare anche ai turni successivi di nomine in ordine alla classe di concorso A022; in relazione alle sedi espresse ed indicate in domanda, secondo il punteggio posseduto ed il corretto scorrimento della



graduatoria, ed in particolare, per la sede di la sede di Gioiosa, indicata ed espressa in domanda ed assegnata illegittimamente a docente con punteggio inferiore e collocato in posizione deteriore rispetto a quello dell'odierna ricorrente.

Ad oggi, pertanto, la ricorrente non ha ottenuto l'incarico che le spettava per la classe di concorso **A022 (Italiano, Storia e Geografia)**, nonostante ne avesse pieno diritto, con grave nocumento dal punto di vista professionale ed economico.

Sul punto, in relazione all'effettiva situazione socio-economica del "lavoratore", la ricorrente, stante la recente costituzione di un nuovo nucleo familiare (coniugata con Versace Davide Leonardo **DOC-10**), sta affrontando diverse spese indilazionabili tra le quali il versamento della rata del mutuo di importo pari ad **€ 628,07 (DOC-11)**, costituendo, pertanto, un elemento da valutare ai fini del *periculum in mora*.

Per quanto concerne la competenza per territorio del GDL adito, si precisa che, l'odierna ricorrente, in data 13.12.2022, ha ottenuto una supplenza breve presso l'ISTITUTO SUPERIORE I.S.MISTRETTA MANZONI MISTRETTA, mediante la stipula di contratto a tempo determinato, prorogato fino al 12 dicembre c.a. (DOC-12).

Alla luce di quanto sopra, si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs.31 marzo 1998 n.80), per cui "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La S.C., con l'ordinanza (ud. 24-10-2018) del 11.01.2019, n. 506, della Sez. VI (Lavoro), ha, infatti, chiarito e ribadito che la competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il Giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio.



Tutto ciò premesso in fatto, con il presente ricorso la ricorrente impugna in via d'urgenza le operazioni di conferimento delle supplenze per la scuola secondaria di II^a grado, classe di concorso **A022 (Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado)**, del 25.10.2022 (IV° turno), sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni (*fumus boni iuris*) di seguito indicate:

I Motivo

Errata individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ingiusta ed illegittima esclusione della ricorrente.

Lamenta la ricorrente di essere stata ingiustamente esclusa dal novero dei soggetti destinatari della proposta di stipula di supplenze del 25.10.2022 (IV° turno di convocazioni), la ricorrente occupa la posizione 227 della II^a fascia della GPS provincia di Messina, classe di concorso A022 (**Italiano, Storia e Geografia**), con attribuzione di 49 punti.

In esito alle operazioni del 25/10/2022 il posto disponibile per la stipula del contratto a tempo determinato fino al termine delle attività è stato assegnato, **a docente occupante posizione inferiore (242) rispetto a quella della ricorrente (227) e con attribuzione di punti 47 (si ricorda che la ricorrente concorre con 49 punti).**

Si precisa che la supplenza assegnata riguarda il posto libero di istituzione scolastica sita nel Comune prescelto dalla ricorrente in domanda.

GIOIOSA M. CENTRO SEC. I GRADO; codice scuola MEMM84401V cattedra interna (assegnata a tale docente Spampinato Roberta Anna **cfr vedi pag.1 DOC-5**).

È evidente che, alla luce di quanto sopra dedotto e rilevato, la superiore supplenza doveva essere assegnata, senza ombra di dubbio, alla Prof.ssa Nani.

I Motivo bis



Erronea interpretazione da parte dell'A.T. Messina dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e della circolare esplicativa prot. n. 0028597/2022 del 29.07.2022.

L'errore commesso è dovuto al fatto che l'A.T. Messina ha erroneamente interpretato e/o dato erronea applicazione all'O.M. n. 112/2022 ed alla circolare esplicativa prot. n. 0028597/2022 del 29.07.2022 (contenente "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – Anno scolastico 2022/2023").

Errore analogo a quello già commesso con l'interpretazione dell'O.M. 60/2020 e della relativa circolare esplicativa, così come debitamente statuito dal Tribunale di Patti con la **Sentenza n. 1770/2022** pubbl. il 02/11/2022 RG n. 4267/202 (**DOC-13**).

L'AT Messina legge ed interpreta erroneamente l'inciso della circolare: "*La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni.*".

Secondo l'A.T. Messina non avendo la ricorrente espresso alcune sedi si doveva considerare rinunciataria non solo per tali sedi, ma perdeva il diritto alle assegnazioni successive (probabilmente per posti sopraggiunti) perché collega all'effetto della rinuncia alle sedi non scelte l'inciso successivo della circolare che prevede che *la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.*

L'interpretazione della circolare dell'A.T. Messina è errata sia sotto il profilo letterale che teleologico.

La circolare parla di **rinuncia all'incarico** che è cosa diversa della rinuncia alle sedi; usa un termine tecnico specifico "*incarico*" che vuol dire nel diritto scolastico conferimento di incarico di insegnamento nel caso di specie conferimento di supplenza.

La circolare non dice **e tale rinuncia preclude** oppure **la rinuncia alla scelta delle sedi preclude** ... ma introduce un termine maschile riferito all'incarico conferito (ed incarico è termine tecnico del diritto scolastico).

Sotto il profilo teleologico la circolare va letta con la normativa primaria (O.M. 112/2022).



In caso contrario, si costruirebbe una sanzione di decadenza dalla possibilità di essere destinataria delle supplenze non prevista dall'O.M. 112/2022 che resta la normativa generale sulle supplenze annuale e non può esser neppure per il principio della gerarchia delle fonti essere violata dalla circolare esplicativa.

Infatti l'art. 14 della O.M. 112/2022 che prevede le sanzioni in materia non prevede una simile decadenza, ma detta solo un'altra sanzione ossia prevede che *“la rinuncia ad una proposta di assunzione (ossia un incarico ricevuto) o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”*.

L'O.M. 112/2022 è la normativa di riferimento richiamata dalla stessa circolare.

La ricorrente non ha rinunciato ad una proposta di assunzione o ad un incarico, né era assente alle convocazioni, ha partecipato alle convocazioni esercitando una sua facoltà di scelta delle sedi (come ogni anno).

L'A.T. Messina interpreta il combinato delle predette disposizioni addirittura come se la **mancata convocazione ad un turno di operazioni** comporta l'impossibilità di partecipare anche alle operazioni successive, ossia ai turni successivi.

Ossia equipara la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione scolastica) ad un turno di operazioni ad una sorta di rinuncia anche alle operazioni successive. **Ma tale “equiparazione” è illogica ed errata in diritto.**

È illogica in quanto mentre la convocazione è un atto dell'amministrazione scolastica (che, con la c.d. convocazione, individua i destinatari della stipula dei contratti a tempo determinato, in considerazione dei posti disponibili, del punteggio posseduto e della posizione in graduatoria occupato), la rinuncia è un atto del docente.

È inoltre decisamente errata in diritto, poiché, secondo le predette disposizioni, **è l'assenza alla convocazione (del docente convocato), non la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione), a determinare, similmente a quanto**



previsto per la rinuncia ad una proposta di assunzione, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l'anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento.

La ricorrente, con riferimento al IV° turno di operazioni, non ha ricevuto alcuna convocazione né, tantomeno, ha rinunciato ad alcun incarico attribuite.

La ricorrente doveva quindi esser considerata destinataria di incarico sin dal II° turno di convocazioni per le sedi dalla stessa indicate con il suo punteggio.

Peraltro il principio generale del diritto scolastico ossia quello del punteggio e della graduatoria viene travalicato da una aberrante lettura della circolare.

Sussiste il *periculum in mora*.

Le supplenze conferite dall'A.T. Messina sono supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica relativa all'a.s. 2022/2023. Il danno è imminente e non risarcibile per equivalente.

È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, il diritto reclamato dalla ricorrente, ossia il conferimento della supplenza per l'anno scolastico in corso, subirebbe un danno non ristorabile.

Non si tratta, infatti, di un danno meramente economico (ossia le mancate retribuzioni) ma, soprattutto, di un **danno professionale e di punteggio**.

Il servizio espletato, infatti, vale anche, e soprattutto, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dello scorrimento in graduatoria.

Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche nei successivi anni scolastici sia in relazione al conferimento delle supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di essere assunta in ruolo.

Ma in ogni caso, come sopra evidenziato, la ricorrente, stante la recente costituzione di un nuovo nucleo familiare (coniugata con Versace Davide Leonardo **DOC-10**), sta affrontando diverse spese indilazionabili tra le quali il versamento della rata del mutuo di



importo pari ad € 628,07 (DOC-11), costituendo, pertanto, un elemento da valutare ai fini del *periculum in mora*.

Sussiste il fumus bonis iuris

Nel caso che ci occupa, bisogna partire dall'analisi del comma ottavo dell'art. 4 del D.M. 242/2021, ove tale disposizione consente di distinguere tre diverse fattispecie di rinuncia: rinuncia alla procedura, rinuncia all'incarico e rinuncia alla sede.

La terza figura, quella della rinuncia alla sede, riguarda il caso, oggetto del ricorso *de quo*, ovvero, il caso del docente che ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.

L'odierna ricorrente, non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza in esito al quarto turno di operazioni, nonostante alcune delle supplenze, su istituzioni scolastiche rientranti nei Comuni prescelti nella domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente, siano state assegnate a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente.

Sul punto, l'Amministrazione scolastica, motiva l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie GPS II° fascia, sulla scorta di una errata interpretazione dall'erroneo richiamo all'art. 14 dell'O.M. 112/22, atteso che, finisce per confondere le distinte figure della rinuncia alla sede e della rinuncia all'incarico.

Ed invero, **soltanto la rinuncia all'incarico può integrare una vera a propria forma di "rinuncia" in senso tecnico**, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, mentre, la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del "rifiuto", ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.

Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, in quanto un incarico in realtà non gli è mai stato assegnato. Ciò vuol dire che il docente, omettendo di indicare in



domanda talune sedi, ha semplicemente “rifiutato” di partecipare alla procedura “per quelle sedi”, ma non ha “rinunciato” ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.

Ne consegue che per la fattispecie di rinuncia alla sede deve trovare applicazione il comma 9 dell’art. 4 del D.M. 242/21 (**DOC-13**), ai sensi del quale: “la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.”

Assenza di litisconsorzio necessario

La ricorrente lamenta la violazione della specifica normativa del settore scolastico e si duole della mancata attribuzione di un posto che doveva esserle assegnato.

Stando così le cose, deve escludersi, a parere dello scrivente, l’integrazione del contraddittorio in favore dei docenti individuati in ricorso quali destinatari di contratti a tempo determinato.

In subordine, ove ritenuto opportuno, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell’A.T. Messina ai sensi dell’art. 151 c.p.c..

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa ed azione, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che l’On.le Tribunale adito, previa fissazione dell’udienza cautelare e di merito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1. Accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, fino al termine dell’attività didattica e/o termine anno scolastico e/o sino al 30/06/2023 fra quelli attribuiti nel IV° turno di convocazioni



e/o altri posti disponibili (decreto A.T. Messina del 25.10.2022) su un posto della scuola secondaria di II° grado in provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione e considerando la sua posizione e il suo punteggio;

2. Ordinare all'A.T. Messina e/o all'amministrazione scolastica ritenuta competente, l'adozione del conseguente provvedimento di attribuzione del posto alla stessa dovuto secondo il suo punteggio di graduatoria.
3. Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso al docente o ai docenti controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'A.T. Messina ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
4. Ottenere il risarcimento del danno relativo alla perdita delle retribuzioni che l'odierna ricorrente avrebbe potuto percepire se avesse svolto l'incarico di supplenza annuale e ogni altro eventuale pregiudizio di ordine patrimoniale o non patrimoniale;
5. Per la quantificazione delle somme sopra rivendicate, rileva che non è necessaria alcuna consulenza tecnico-contabile d'ufficio, considerato che nella ipotesi di accoglimento del ricorso sia cautelare che di merito, il competente Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale dell'Amministrazione datrice di lavoro provvederebbe all'esatta quantificazione delle somme dovute;
6. in caso di accoglimento del ricorso sia cautelare che di merito, ordinare al competente Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale dell'Amministrazione datrice di lavoro di effettuare l'esatta quantificazione delle somme dovute alla prof.ssa Roberta Nanì per l'anno scolastico 2022/2023;
7. in caso di accoglimento del ricorso sia cautelare che di merito, ordinare all'amministrazione di assegnare il punteggio all'odierna ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023;
8. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il C.U. dovuto è pari a € 259,00.



Si allega:

DOC-1 decreto punteggio NANI' ROBERTA;

DOC-2 domanda-preferenze GPS;

DOC-3 Bollettino Secondo turno;

DOC-4 Bollettino Terzo turno;

DOC-5 Bollettino Quarto turno;

DOC-6 reclamo prof.ssa Nani Roberta-firmato;

DOC-7 AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.2022.0029775;

DOC-8 Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;

DOC-9 Circolare-Ministeriale-Supplenze-2022-2023;

DOC-10 Certificato matrimonio_versace_nani;

DOC-11 rata Mutuo;

DOC-12 Ultimo rapporto di lavoro;

DOC-13 Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021;

DOC-14 procura alle liti;

DOC-15 Versamento C.U. dovuto.

Sant'Agata di Militello, lì 11.01.2023

Avv. Luca Agostino Ninone

Firmato digitalmente

FINE DOCUMENTO







